

Principi di diritto europeo dei contratti

Capitolo primo Disposizioni generali

Sezione prima: Ambito di applicazione dei Principi

Articolo 1:101: Applicazione dei Principi

- (1) I Principi sono destinati ad essere applicati come norme generali di diritto dei contratti nell'Unione europea.
- (2) I Principi si applicano quando le parti hanno convenuto di inserirli nel contenuto del contratto o hanno convenuto che il contratto sia regolato da essi.
- (3) I Principi possono altresì trovare applicazione quando le parti:
 - (a) hanno convenuto che il contratto sia regolato dai “principi generali del diritto”, dalla “lex mercatoria” o hanno usato espressione analoga; o
 - (b) non hanno scelto altro sistema di regole o altre norme di diritto per disciplinare il contratto.
- (4) I Principi possono fornire una soluzione alla controversia da decidere quando il sistema o le norme della legge applicabile non vi provvedano.

Articolo 1:102: Autonomia contrattuale

- (1) Le parti sono libere di stipulare contratti e di determinarne il contenuto, nel rispetto della buona fede e della correttezza nonché delle norme imperative contenute nei Principi.
- (2) Le parti possono escludere l'applicazione di una qualsiasi norma contenuta nei Principi o derogarvi o modificarne gli effetti, salvo che non sia altrimenti previsto nei Principi.

Articolo 1:103: Norme imperative

- (1) Quando la legge applicabile lo consente, le parti possono decidere che il contratto sia regolato dai Principi; in tal caso le norme imperative nazionali non sono applicabili.
- (2) In ogni caso troveranno applicazione quelle norme imperative della legge nazionale, del diritto sovranazionale e internazionale la cui applicabilità, secondo le norme proprie di diritto internazionale privato, non dipende dalla legge che regola il contratto.

Articolo 1:104: Applicazione alle questioni concernenti il consenso

- (1) L'esistenza e la validità dell'accordo delle parti vertente sull'adozione o l'incorporazione dei Principi sono regolate dai Principi stessi.
- (2) Nondimeno, una parte può fare riferimento alla legge del Paese nel quale ha la sua dimora abituale ai fini dell'accertamento della propria mancanza di consenso, qualora dalle circostanze si palesa irragionevole stabilire l'effetto della condotta della parte medesima sulla base dei Principi.

Articolo 1:105: Usi e pratiche di condotta

- (1) Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno acconsentito e dalle pratiche che hanno instaurato tra di esse.
- (2) Le parti sono vincolate a ogni uso che si debba considerare generalmente applicabile tra soggetti che si trovino nella medesima situazione delle parti, salvo che l'applicazione di tale uso appaia irragionevole.

Art. 1:106: Interpretazione e analogia

- (1) I Principi devono essere interpretati, anche evolutivamente, in maniera conforme al loro scopo. Particolare attenzione deve essere data all'esigenza di promuovere la buona fede e la correttezza, la certezza delle relazioni contrattuali e l'uniformità di applicazione.
- (2) Le questioni che siano inquadrabili nei Principi, pur quando da questi non previste sono da regularsi, in quanto sia possibile, in conformità alle idee alle quali essi si ispirano. In mancanza si farà ricorso alla legge applicabile in base alle regole di diritto internazionale privato.

Art. 1:107: Applicazione ad altre figure negoziali

I Principi si applicano, con gli opportuni adattamenti, agli accordi volti a modificare o estinguere un rapporto contrattuale, alle promesse unilaterali, alle altre dichiarazioni negoziali e ai comportamenti che manifestano una volontà negoziale.

Sezione seconda: Obblighi generali

Art. 1:201: Buona fede e correttezza

- (1) Le parti devono agire nel rispetto della buona fede e della correttezza.
- (2) Le parti non possono escludere o limitare questo obbligo.

Art. 1:202: Obbligo di cooperazione

Le parti sono tenute reciprocamente a cooperare al fine di dare piena esecuzione al contratto.

Sezione terza: Terminologia e altre regole

Art. 1:301: Definizioni

Salvo che il contesto induca a ritenere altrimenti:

- (1) 'atto' significa anche omissione;
- (2) 'giudice'¹ significa anche al collegio arbitrale;
- (3) ai comportamenti posti in essere 'con volontà'² sono equiparati quelli gravemente colposi;
- (4) 'inadempimento' si riferisce a qualsiasi mancanza della prestazione dovuta in base al contratto, che sia fonte di responsabilità o no, compreso il ritardato e l'inesatto adempimento nonché la violazione dell'obbligo di cooperare al fine di dare piena esecuzione al contratto;

¹ *Court*

² *Intentional*

- (5) un aspetto è 'importante' quando una persona di media diligenza³ nella posizione di una parte avrebbe dovuto saperne la rilevanza per l'altra parte in ordine alla accettazione delle clausole proposte o alla decisione di concludere il contratto.
- (6) la forma 'scritta' si intende riferita ai telegrammi, telex, telefax, posta elettronica e ogni altro strumento di comunicazione in grado di produrre un documento suscettibile di lettura dall'una e dall'altra parte.

Art. 1:302: Ragionevolezza

(1) E' da ritenersi ragionevole ciò che chiunque in buona fede e nella stessa situazione delle parti dovrebbe considerare ragionevole. Nella valutazione di ragionevolezza si dovrà tenere conto, in particolare, della natura e dell'oggetto del contratto⁴, delle circostanze del caso e degli usi e pratiche dei traffici o delle professioni coinvolte.

Art. 1:303: Comunicazione

- (1) Le comunicazioni possono essere date con ogni mezzo, scritto o di altra natura, che sia appropriato alle circostanze.
- (2) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), ogni comunicazione produce effetto dal momento in cui perviene al destinatario.
- (3) Una comunicazione perviene al destinatario quando sia consegnata a lui o alla sede dei suoi affari o all'indirizzo postale o, in mancanza, alla sua dimora abituale.
- (4) Se una parte dà una comunicazione all'altra a causa dell'inadempimento di quest'ultima o perché tale inadempimento sia ragionevolmente prevedibile, e la comunicazione sia correttamente inviata o data, il ritardo o una imprecisione di trasmissione della comunicazione non le impedisce di avere efficacia. La comunicazione ha effetto dal momento nel quale sarebbe arrivata in circostanze normali.
- (5) Una comunicazione non ha effetto se la revoca di essa raggiunge il destinatario prima o nello stesso momento della comunicazione.
- (6) Ai sensi di questo articolo 'comunicazione' va intesa come riferita alla promessa, asserzione⁵, proposta, accettazione, domanda, richiesta o altra dichiarazione.

1:304: Computo dei termini

- (1) Un termine fissato in un documento scritto da una parte al destinatario per rispondere o compiere altro atto comincia a decorrere dalla data posta come data del documento. Se nessuna data è indicata, il termine decorre dal momento in cui il documento giunge al destinatario.
- (2) Festività ufficiali e giorni non lavorativi ufficiali che cadono durante il termine fissato vanno computati. Se però il termine scade in giorno festivo o non lavorativo al domicilio del destinatario o nel luogo nel quale l'atto deve essere compiuto, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo seguente del luogo medesimo.
- (3) Termini espressi in giorni, settimane, mesi e anni cominciano alle ore zero del giorno successivo e finiscono alle ore ventiquattro del giorno di scadenza; ma le risposte alla parte che fissa il termine devono arrivare e ogni altro atto deve essere interamente compiuto entro l'ora di chiusura delle attività il giorno di scadenza nel luogo pertinente⁶.

³ *Reasonable person*

⁴ *Nature and purpose of the contract*

⁵ *Statement*

⁶ *Relevant*

1:305: Imputazione di conoscenza e volontà

Se un terzo, con il consenso di una parte, ha partecipato alla formazione del contratto o gli è stata affidata la prestazione da una delle parti o ha adempiuto con l'assenso di quest'ultima, e
(a) ha avuto conoscenza o ha previsto o avrebbe dovuto sapere o prevedere un fatto, o
(b) ha agito con dolo o colpa grave o in difformità dalla buona fede e dalla correttezza, tale conoscenza previsione o condotta è imputata alla parte.

Capitolo secondo **Formazione del contratto**

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 2:101: Requisiti dell'accordo delle parti

(1) Il contratto è concluso quando

- (a) le parti hanno manifestato la volontà di vincolarsi giuridicamente e
- (b) hanno raggiunto un accordo sufficiente.

Non è richiesto alcun altro requisito.

(2) Né la conclusione né la prova del contratto necessita della forma scritta o di altro requisito di forma. La prova del contratto può essere data con qualsiasi mezzo, compresa la testimonianza.

2:102: Volontà

La volontà di una parte di vincolarsi giuridicamente è quella che si ricava dalle dichiarazioni e dalla condotta di essa così come sono state ragionevolmente comprese dall'altra parte.

2:103: Accordo sufficiente

(1) L'accordo è sufficiente quando le clausole:

- (a) sono state dalle parti sufficientemente determinate⁷ in modo che vi si possa dare esecuzione, o
- (b) possono essere fissate nei loro termini in applicazione dei Principi.

(2) Se però una parte rifiuta di concludere un contratto fino a quando le parti non abbiano trovato l'accordo su un punto specifico, il contratto non viene ad esistenza fino a quando non è stato raggiunto l'accordo su questo punto.

Art. 2:104: Clausole non oggetto di trattativa individuale

(1) Le clausole del contratto che non sono state oggetto di trattativa individuale possono essere fatte valere contro la parte che non le ha conosciute soltanto se la parte che le fa valere ha fatto quanto ragionevolmente necessario per portarle all'attenzione dell'altra parte prima o al momento della conclusione del contratto.

(2) Le clausole non si considerano portate adeguatamente all'attenzione dell'altra parte quando il documento contrattuale si limiti a farne mera menzione, anche quando tale parte abbia sottoscritto il documento.

Art. 2:105: Clausola di omnicomprensività

⁷ *Defined*

- (1) Se un contratto redatto in forma scritta contiene una clausola oggetto di trattativa individuale con l'affermazione che la scheda contrattuale contiene tutte le clausole del contratto (clausola di omnicomprensività), qualsiasi altra precedente dichiarazione, promessa⁸ o accordo che non sia contenuto nella scheda contrattuale non fa parte del contratto.
- (2) Se la clausola di omnicomprensività non è stata oggetto di trattativa individuale essa determina soltanto la presunzione che le parti hanno voluto che le loro precedenti dichiarazioni, promesse o accordi non dovessero far parte del contratto. Questa disposizione non può essere disapplicata in tutto o in parte.
- (3) Le dichiarazioni precedenti delle parti possono essere usate per interpretare il contratto. Questa disposizione non può essere disapplicata in tutto o in parte se non con una clausola oggetto di trattativa individuale.
- (4) A ciascuna parte può essere impedito di invocare la clausola di omnicomprensività quando in contrasto con essa abbia fatto dichiarazioni o compiuto atti sui quali l'altra parte abbia potuto ragionevolmente fondare il proprio affidamento.

Art. 2:106: Clausola di modificazione solo per iscritto

- (1) La clausola contenuta in un contratto redatto in forma scritta la quale preveda che qualsiasi modifica o scioglimento del rapporto contrattuale debba essere fatto per iscritto fissa soltanto la presunzione che un accordo per modificare o sciogliere il rapporto possa essere giuridicamente vincolante solo se redatto in forma scritta.
- (2) La parte che mediante proprie dichiarazioni o comportamenti abbia ingenerato nell'altra un ragionevole affidamento in senso contrario non potrà invocare tale clausola.

Art. 2:107: Promessa unilaterale

Una promessa che intenda essere vincolante senza accettazione è vincolante come tale.

Sezione seconda: Proposta e accettazione

Art. 2:201: Proposta

- (1) Una offerta ammonta a proposta quando:
 - a) è volta alla conclusione di un contratto se l'altra parte la accetta, e
 - b) contiene clausole sufficientemente precise⁹ ai fini della conclusione del contratto.
- (2) La proposta può essere rivolta a una o più persone determinate o al pubblico.
- (3) L'offerta di beni o servizi a un prezzo determinato fatta da un professionista mediante pubblicità o cataloghi o con l'esposizione di beni si presume proposta di vendita o di fornitura a quel prezzo fino a quando la scorta dei beni offerti o la capacità dell'offerente di fornire il servizio sia esaurita.

Art. 2:202: Revoca della proposta

- (1) La proposta può essere revocata se la revoca giunge al destinatario prima che esso abbia spedito la sua accettazione o, in caso di accettazione mediante esecuzione, prima che il contratto sia concluso secondo l'articolo 2:205 (2) o (3).
- (2) L'offerta al pubblico può essere revocata nella stessa maniera in cui è stata fatta.
- (3) La revoca della proposta comunque non produce effetto se:

⁸ *Undertaking*

⁹ *Sufficiently definite terms*

- a) la proposta era irrevocabile; o
- b) era stato fissato un termine per l'accettazione; o
- c) l'oblato ha potuto ragionevolmente ritenere che la proposta fosse irrevocabile e ha agito sulla base di tale affidamento.

Art. 2:203: Rifiuto della proposta

La proposta perde efficacia quando il rifiuto di essa perviene al proponente.

Art. 2:204: Accettazione

- (1) Dichiarazioni in qualunque forma o comportamenti dell'oblato che indichino accoglimento della proposta costituiscono accettazione.
- (2) Il silenzio o la passività¹⁰ per sé sola non costituisce accettazione.

Art. 2:205: Conclusione del contratto

- (1) Nel caso di spedizione dell'accettazione, il contratto è concluso quando l'accettazione da parte dell'oblato perviene al proponente.
- (2) Nel caso di accettazione mediante esecuzione, il contratto è concluso quando la comunicazione dell'esecuzione perviene al proponente.
- (3) Se in virtù della proposta, o di pratiche che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi l'accettazione può avvenire mediante esecuzione di cui non debba essere data comunicazione al proponente, il contratto è concluso quando ha inizio l'esecuzione.

Art. 2:206: Termine per l'accettazione

- (1) L'accettazione deve pervenire al proponente nel termine da lui stabilito.
- (2) Se il proponente non ha fissato alcun termine l'accettazione gli deve pervenire entro un termine ragionevole.
- (3) Nel caso di accettazione mediante esecuzione secondo l'art. 2:205 (3), l'esecuzione deve iniziare entro il termine fissato dal proponente per l'accettazione o, in mancanza di esso, entro un termine ragionevole.

Art. 2:207: Accettazione tardiva

- (1) Un'accettazione tardiva è ugualmente efficace se senza indugio il proponente informa l'oblato che la considera tale.
- (2) Se una lettera o altro scritto contenente una accettazione tardiva è stata spedita in circostanze tali che se la trasmissione fosse stata normale essa sarebbe pervenuta al proponente entro il termine dovuto, l'accettazione tardiva ha effetto come accettazione salvo che, senza indugio, il proponente renda noto all'oblato che considera la proposta ormai perenta.

Art. 2:208: Accettazione non conforme

- (1) Una risposta dell'oblato che contiene o comporta condizioni aggiuntive o diverse che modificano in maniera sostanziale¹¹ quelle contenute nella proposta costituisce un rigetto di questa e una nuova proposta.

¹⁰ *Inactivity*

(2) Una risposta che contenga una adesione chiara¹² alla proposta vale come accettazione anche se contiene o comporta condizioni aggiuntive o diverse quando queste non modificano in maniera sostanziale le condizioni della proposta. In tal caso le condizioni aggiuntive o diverse entrano a far parte del contenuto del contratto.

(3) Una risposta di tal genere sarà però considerata come rigetto della proposta se:

- a (a) la proposta espressamente limita l'accettazione alle condizioni della proposta; o
- (b) il proponente senza indugio si oppone alle condizioni aggiuntive o diverse; o
- (c) l'oblato condiziona la propria accettazione all'adesione del proponente alle condizioni aggiuntive o diverse e tale adesione non perviene all'oblato entro un termine ragionevole.

Art. 2:209: Condizioni generali contrastanti

(1) Se le parti hanno raggiunto un accordo, solo che la proposta e l'accettazione fanno riferimento a condizioni generali di contratto contrastanti, il contratto è ciononostante concluso. Le condizioni generali fanno parte del contenuto del contratto nella misura in cui sono sostanzialmente coincidenti.

(2) Tuttavia il contratto non è concluso se una parte:

(a) ha manifestato in anticipo, espressamente e non mediante condizioni generali di contratto, l'intenzione di non essere vincolata dal contratto quando ricorrano gli estremi del paragrafo (1);

o

(b) senza indugio informa l'altra parte che non ha intenzione di essere vincolata da tale contratto.

(3) Condizioni generali di contratto sono le condizioni predisposte per un numero indeterminato di contratti di un certo tipo¹³, e che non sono state oggetto di trattativa individuale tra le parti.

Art. 2:210: Conferma scritta tra professionisti

Se il contratto è stato concluso tra professionisti ma non è stato riversato in un documento finale, e una parte senza indugio invia all'altra uno scritto che intende essere una conferma del contratto ma contiene condizioni aggiuntive o diverse, tali condizioni entrano a far parte del contenuto del contratto a meno che:

(a) le condizioni modificano in maniera sostanziale il contratto, o

(b) l'oblato senza indugio si oppone.

Art. 2:211: Conclusione del contratto senza proposta e accettazione

Anche quando il procedimento di conclusione del contratto non si struttura in proposta e accettazione le norme di questa Sezione si applicano ugualmente, con gli opportuni adattamenti.

Sezione terza: Responsabilità precontrattuale

Art. 2: 301: Trattative contrarie alla buona fede

(1) Le parti sono libere di entrare in trattative e non rispondono del mancato raggiungimento dell'accordo.

¹¹ *Materially*

¹² *Definite*

¹³ *Certain nature*

- (2) Tuttavia, la parte che ha condotto o ha interrotto le trattative in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza è responsabile delle perdite cagionate all'altra parte.
- (3) In particolare, è contrario alla buona fede e alla correttezza iniziare le trattative o continuarle in assenza di una effettiva volontà di raggiungere un accordo con l'altra parte.

Art. 2:302: Tradimento della confidenza

Se nel corso delle trattative vengono date informazioni confidenziali da una parte, l'altra ha l'obbligo di non rivelarle e di non usarle per fini estranei al contratto, venga poi o no concluso il contratto. Il risarcimento per la violazione di questo obbligo può comprendere la perdita subita e la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito dall'altra parte.

Capitolo terzo **Rappresentanza e mandato**

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 3:101: Ambito di applicazione del capitolo

- (1) Questo capitolo disciplina i poteri del rappresentante o del mandatario di obbligare il proprio mandante nei confronti di un terzo con il quale stipuli un contratto.
- (2) Il capitolo non disciplina la rappresentanza fondata sulla legge o su un provvedimento del giudice o della pubblica autorità.
- (3) Il capitolo non disciplina i rapporti interni tra il rappresentante o il mandatario e il suo mandante.

Art. 3:102: Catagorie della rappresentanza

- (1) Quando il mandatario agisce in nome del mandante, si applicano le norme sulla rappresentanza diretta (sezione seconda). Non è rilevante che il nome del mandante sia rivelato al momento in cui il mandatario agisce o sia rivelato successivamente.
- (2) Quando il mandatario agisce in esecuzione di un incarico e per conto, ma non nel nome, del mandante, o quando il terzo non sa o non ha ragione di sapere che chi agisce lo fa come rappresentante, si applicano le norme sulla rappresentanza indiretta (sezione terza).

Sezione seconda: Rappresentanza diretta

Art. 3:201: Rappresentanza espressa, implicita e apparente

- (1) La procura del rappresentato può essere conferita al rappresentante in modo espresso o essere inferita dalle circostanze.
- (2) Il rappresentante ha il potere di compiere tutti gli atti che nelle circostanze sono necessari al conseguimento dello scopo per il quale il potere è stato conferito.
- (3) Quando le dichiarazioni o la condotta di un soggetto induce il terzo a ritenere ragionevolmente e in buona fede a credere che a colui che appare come rappresentante sono stati attribuiti i poteri relativi all'atto che ha compiuto, si considera che al rappresentante apparente siano stati attribuiti tali poteri.

Art. 3:202: Rappresentante che agisce nell'esercizio dei suoi poteri

Quando un rappresentante agisce con i poteri attribuitigli secondo l'art. 3:201, i suoi atti vincolano direttamente il rappresentato e il terzo. Il rappresentante non è vincolato nei confronti del terzo.

Art. 3:203: Mancata identificazione del rappresentato

Se il rappresentante stipula un contratto in nome di un rappresentato la cui identità debba essere comunicata successivamente ma omette di rivelare tale identità entro un termine ragionevole dopo la richiesta fattane dal terzo, il rappresentante è vincolato in proprio.

Art. 3:204: Rappresentanza senza potere

- (1) Quando taluno agisce come rappresentante essendo sprovvisto dei relativi poteri o comunque eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli¹⁴, i suoi atti non vincolano il rappresentato e il terzo.
- (2) In mancanza della ratifica da parte del rappresentato prevista dall'art. 3:207, colui che ha agito come rappresentante è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del terzo contraente nella misura che consenta a quest'ultimo di trovarsi nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il rappresentante avesse agito con i relativi poteri. E' fatto salvo il caso¹⁵ in cui il terzo contraente conosceva o non poteva non conoscere la mancanza di potere del rappresentante.

Art. 3:205: Conflitto d'interessi

- (1) Se il contratto è stipulato da un rappresentante in conflitto d'interessi, del quale il terzo sapeva o poteva non essere inconsapevole, il rappresentato può annullare il contratto secondo quanto previsto dagli articoli da 4:112 a 4:116.
- (2) Il conflitto d'interessi si presume quando il rappresentante:
 - (a) ha agito in pari tempo come rappresentante del terzo; o
 - (b) ha concluso il contratto con se stesso.
- (3) Il rappresentato, comunque, non può annullare il contratto:
 - (a) se ha acconsentito alla condotta del rappresentante o non poteva non essere a conoscenza di essa; o
 - (b) il rappresentante ha reso noto il conflitto di interessi al rappresentato e questi non si è opposto entro un termine ragionevole.

Art. 3:206: Sostituto del rappresentante

Il rappresentante ha come tale il potere di nominare un suo sostituto per lo svolgimento di compiti che non hanno carattere personale e che il rappresentante non è ragionevolmente tenuto a svolgere personalmente. Le norme di questa Sezione si applicano anche al sostituto del rappresentante. Gli atti del sostituto che rientrano nei poteri di quest'ultimo e del rappresentante vincolano direttamente il rappresentato e il terzo.

Art. 3:207: Ratifica del rappresentato

¹⁴ L'espressione è desunta dall'art. 1398 c.c.

¹⁵ *This does not apply*

- (1) Nel caso in cui chi agisce come rappresentante non ne ha i poteri o eccede i limiti dei poteri conferitigli, il rappresentato può ratificare gli atti del rappresentante.
- (2) In seguito alla ratifica, gli atti del rappresentante sono considerati come se fossero stati compiuti da un rappresentante fornito di potere, ma sono salvi i diritti dei terzi¹⁶.

Art. 3:208: Diritto di conferma del terzo

Quando le dichiarazioni o la condotta del rappresentato hanno dato al terzo ragione di ritenere che il rappresentante abbia compiuto un atto avendone i poteri, ma il terzo non sia sicuro di ciò, egli può inviare una conferma scritta al rappresentato o domandargli di ratificare l'atto compiuto dal rappresentante. Se il rappresentato non si oppone alla conferma o ratifica l'atto senza indugio, l'atto si considera compiuto da un rappresentante fornito di potere.

Art. 3:209: Durata della rappresentanza

- (1) Il potere del rappresentante dura fino a quando il terzo viene a conoscenza o dovrebbe essere a conoscenza che:
 - (a) la procura conferita al rappresentato si è estinta per atto del rappresentato, del rappresentante o di entrambi; o
 - (b) gli atti con riguardo ai quali la procura è stata conferita sono stati compiuti o il tempo entro il quale essi dovevano essere compiuti è scaduto; o
 - (c) il rappresentante è divenuto insolvente o, se si tratta di persona fisica, è morto o è diventato incapace di agire; o
 - (d) il rappresentato è divenuto insolvente.
- (2) Si ritiene che il terzo sappia che la procura è estinta alla stregua del paragrafo (1) (a) se ne è stata data notizia o fattane pubblicità negli stessi modi in cui la procura fu originariamente resa nota o resa pubblica.
- (3) Il rappresentante rimane comunque nei suoi poteri per il tempo ragionevolmente necessario a compiere gli atti indispensabili alla tutela degli interessi del rappresentato e dei suoi aventi causa.

Sezione terza: Rappresentanza indiretta

Art. 3:301: Mandato senza rappresentanza

- (1) Quando un mandatario agisce:
 - (a) sulla base di istruzioni e nell'interesse, ma non in nome, del mandante, o
 - (b) sulla base di istruzioni del mandante senza che il terzo lo sappia o abbia ragione di saperlo, gli effetti si producono tra il mandatario e il terzo.
- (2) Gli effetti si producono tra il mandante e il terzo quando ricorrono i presupposti previsti negli articoli da 3:302 a 3:304.

Art. 3:302: Insolvenza del mandatario o inadempimento grave nei confronti del mandante

Se il mandatario diventa insolvente, o è gravemente inadempiente nei confronti del mandante, o già prima della scadenza del termine per l'adempimento risulta chiaramente che ci sarà un grave inadempimento:

¹⁶ Art 1399, co. 2.

- (a) su richiesta del mandante, il mandatario deve comunicare al mandante il nome e l'indirizzo del terzo; e
- (b) il mandante può esercitare nei confronti del terzo i diritti acquistati dal mandatario nell'interesse del mandante, salve le eccezioni che il terzo può opporre al mandatario.

Art. 3:303: Insolvenza del mandatario o grave inadempimento nei confronti del terzo

Se il mandatario diventa insolvente o è gravemente inadempiente nei confronti del terzo, o se già prima della scadenza del termine per l'adempimento risulta chiaro che ci sarà un grave inadempimento:

- (a) su richiesta del terzo, il mandatario deve comunicargli il nome e l'indirizzo del mandante; e
- (b) il terzo può esercitare nei confronti del mandante i diritti che il terzo ha nei confronti del mandatario, salve le eccezioni che il mandatario può opporre al terzo e quelle che il mandante può opporre al mandatario.

Art. 3:304: Necessità di comunicazione

I diritti previsti dagli articoli 3:302 e 3:303 possono essere esercitati solo se la volontà in tal senso sia stata comunicata al mandatario e al terzo o al mandante, rispettivamente. In seguito al ricevimento della comunicazione il terzo o il mandante non può più eseguire la prestazione a mani del mandatario.

Capitolo quarto **Invalidità¹⁷**

Art. 4:101: Esclusione della disciplina

Questo capitolo non si applica all'invalidità derivante da contrarietà a norme imperative o al buon costume e dalla mancanza di capacità.

Art. 4:102: Impossibilità originaria

Il contratto non è invalido per il semplice fatto che al momento della sua conclusione la prestazione dell'obbligazione derivante dal contratto fosse impossibile, o che una parte non fosse legittimata a disporre dei diritti ai quali il contratto si riferisce.

Art. 4:103: Errore essenziale di fatto o di diritto

- (1) Una parte può annullare il contratto per errore di fatto o circa il diritto vigente al momento della sua conclusione se:
 - (a) (i) l'errore è stato causato da informazioni fornite dall'altra parte; o
 - (ii) l'altra parte aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'errore e, in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza, abbia lasciato che la parte in errore vi rimanesse;
 - o
 - (iii) l'altra parte è caduta nello stesso errore,

¹⁷ *Validity*. Tenendo conto del contenuto delle norme che seguono ci sembra più appropriato tradurre con il termine contrario.

e

- (b) l'altra parte sapeva o avrebbe dovuto sapere che se la parte in errore non vi fosse caduta non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso solo a condizioni fundamentalmente diverse.
- (2) Il contratto tuttavia non può essere annullato quando
- (a) in relazione alle circostanze, l'errore è stato inescusabile, o
 - (b) la parte in errore ne aveva assunto il rischio o, secondo le circostanze, lo avrebbe dovuto assumere.

Art. 4:104: Inesattezza di comunicazione

L'inesattezza dell'espressione o della trasmissione di una dichiarazione deve essere considerata¹⁸ come un errore del soggetto che ha fatto o trasmesso la dichiarazione. Si applica l'art. 4:103.

Art. 4:105: Rettifica del contratto

- (1) Quando una parte può annullare il contratto per errore ma l'altra parte è disposta ad adempiere, o adempie il contratto nei termini in cui la parte legittimata ad annullarlo lo ha inteso, il contratto si considera concluso nei termini in cui quest'ultima lo ha inteso. L'altra parte deve mostrare di essere disposta ad adempiere o deve adempiere non appena le vengano resi noti i termini in cui la parte legittimata all'annullamento ha inteso il contratto e prima che quest'ultima agisca confidando su una comunicazione di annullamento.
- (2) Il diritto di annullare il contratto si estingue e ogni altra comunicazione di annullamento perde efficacia in seguito alla mostrata disponibilità ad adempiere o all'adempimento di cui al comma precedente.
- (3) Quando le parti sono cadute nello stesso errore, il giudice può, su domanda di una di esse ricondurre il contratto ai termini nei quali ragionevolmente avrebbe potuto essere concluso ove l'errore non si fosse verificato.

Art. 4:106: Informazioni inesatte

La parte che ha concluso il contratto fidando su informazioni inesatte dell'altra parte ha diritto al risarcimento del danno in conformità con l'articolo 4:117 (2) e (3) anche quando le informazioni non abbiano cagionato un errore essenziale ai sensi dell'art. 4:103, salvo che la parte che le ha fornite avesse ragione di credere che le informazioni fossero esatte.

Art. 4:107: Dolo

- (1) La parte che sia stata indotta a concludere il contratto dai raggiri usati dall'altra parte, mediante parole o comportamenti o qualsiasi mancata informazione che invece secondo buona fede e correttezza avrebbe dovuto esserle rivelata, può annullare il contratto.
- (2) I raggiri o la mancata rivelazione costituiscono dolo quando hanno lo scopo di trarre in inganno.
- (3) Ai fini di stabilire se la buona fede e la correttezza imponevano a una parte la rivelazione di una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, e in particolare:
- (a) alla specifica competenza della parte;
 - (b) al costo al quale ha potuto conseguire l'informazione in questione;
 - (c) alla capacità dell'altra parte di conseguire da sé l'informazione;

¹⁸ *Is to be treated*

(d) l'importanza apparente dell'informazione per l'altra parte.

Art. 4:108: Violenza

Il contratto può essere annullato dalla parte che è stata indotta a concluderlo dall'altra parte mediante la minaccia grave e seria di un atto:

- (a) che sia illecito in sé, o
- (b) che sia illecito usare come strumento per ottenere la conclusione del contratto, salvo che nelle circostanze la parte minacciata avesse un'alternativa ragionevole.

Art. 4:109: Ingiusto profitto o vantaggio iniquo

- (1) Una parte può annullare il contratto se, al momento della conclusione di esso:
 - (a) fosse in situazione di dipendenza o avesse una relazione di fiducia con l'altra parte, si trovasse in situazione di bisogno economico o avesse necessità urgenti, fosse affetto da prodigalità, ignorante, privo di esperienza o dell'accortezza necessaria a contrattare, e
 - (b) l'altra parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di ciò e, date le circostanze e lo scopo del contratto, ha approfittato della situazione della prima in maniera gravemente scorretta o ne ha tratto un ingiusto profitto
- (2) Su domanda della parte legittimata all'annullamento, il giudice può, ove il rimedio sia adeguato, modificare il contratto in modo da metterlo in armonia con quanto avrebbe potuto essere convenuto nel rispetto della buona fede e della correttezza.
- (3) Il giudice può parimente modificare il contratto su domanda della parte alla quale è stata inviata la comunicazione di annullamento per ingiusto profitto o vantaggio iniquo, purché la parte che ha inviato la comunicazione ne sia informata prontamente da quella che l'ha ricevuta e prima che abbia potuto agire sulla fede nella comunicazione.

Art. 4:110: Clausole abusive non oggetto di trattativa individuale

- (1) Una parte può annullare una clausola che non sia stata oggetto di trattativa individuale se, in contrasto con la buona fede e la correttezza, essa provoca un significativo squilibrio nei diritti e nelle obbligazioni contrattuali delle parti a danno di detta parte, tenuto conto della natura della prestazione, delle altre clausole del contratto e delle circostanze al momento in cui il contratto è stato concluso.
- (2) Questa norma non si applica a:
 - (a) la clausola che fissa l'oggetto del contratto, sempre che essa sia formulata in un linguaggio chiaro e intelligibile; né
 - (b) all'adeguatezza del valore delle obbligazioni di una parte rispetto al valore delle obbligazioni dell'altra.

Art. 4:111: Terzi

- (1) Quando un terzo, dei cui atti una parte deve rispondere, o che con l'assenso di essa partecipa alla formazione del contratto:
 - (a) provoca un errore nel fornire una informazione, o è o dovrebbe essere a conoscenza di un errore,
 - (b) fornisce una informazione inesatta,
 - (c) si comporta in maniera fraudolenta,
 - (d) commette violenza, o

(e) trae un ingiusto profitto o un vantaggio iniquo,
i mezzi di tutela previsti dal presente Capitolo si applicano sulla base dei medesimi presupposti, come se si trattasse della condotta o della conoscenza della parte stessa.

(2) Quando qualsiasi altro soggetto :

- (a) fornisce informazioni inesatte,
- (b) si comporta in maniera fraudolenta,
- (c) commette violenza, o
- (d) trae un ingiusto profitto o un vantaggio iniquo,

i mezzi di tutela previsti dal presente Capitolo si applicano se la parte conosceva o doveva conoscere i fatti relativi, o al momento dell'annullamento non ha agito sulla fede nel contratto.

Art. 4:112: Comunicazione dell'annullamento

L'annullamento deve essere fatto mediante comunicazione all'altra parte.

Art. 4:113: Termini

(1) La comunicazione dell'annullamento deve essere data entro un termine ragionevole, fatta debita attenzione alle circostanze, dopo che la parte che agisce per l'annullamento ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dei fatti di annullamento o è diventata capace di agire.

(2) Una parte può comunque annullare una singola clausola secondo l'art. 4:110 se dà la comunicazione di annullamento entro un termine ragionevole dal momento in cui l'altra parte la ha fatta valere.

Art. 4:114: Convalida

Quando la parte legittimata all'annullamento convalida il contratto, in maniera espressa o tacita, dopo che ha avuto conoscenza dei presupposti dell'annullamento o che è diventata capace di agire, il contratto non può essere più annullato.

Art. 4:115: Effetti dell'annullamento

Con l'annullamento ciascuna parte può domandare la restituzione di quanto ha prestato in esecuzione del contratto, purché restituisca in pari tempo quanto ha ricevuto. Se la restituzione per qualche ragione non può essere fatta in natura, sarà dovuta una somma adeguata a quanto è stato ricevuto.

Art. 4:116: Annullamento parziale

Se l'annullabilità riguarda soltanto singole clausole del contratto, l'annullamento riguarderà soltanto queste salvo che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, risulti irragionevole mantenere il contratto per la parte restante.

Art. 4:117: Risarcimento del danno

(1) La parte che annulla il contratto secondo le norme del presente Capitolo può domandare all'altra parte il risarcimento del danno nella misura che metta la prima il più possibile nella situazione nella quale si sarebbe trovata se non avesse concluso il contratto, sempre che l'altra parte avesse o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'errore, del dolo, della violenza o dell'ingiusto profitto o del vantaggio iniquo.

(2) Se la parte che ha diritto all'annullamento in conformità del presente Capitolo non lo esercita o lo ha perduto secondo le norme degli articoli 4:113 e 4:114, può domandare, alle condizioni di cui al paragrafo (1), il risarcimento del danno limitatamente alla perdita subita a causa dell'errore, del dolo, della violenza o dell'ingiusto profitto o vantaggio iniquo. Il risarcimento sarà dovuto nella stessa misura alla parte fuorviata da informazioni inesatte ai sensi dell'art. 4:106.

(3) Negli altri casi il danno sarà risarcibile in conformità alle disposizioni relative del Capitolo nono, Sezione quinta, con gli adattamenti opportuni.

Art. 4:118: Esclusione o limitazione delle tutele

(1) Le tutele previste per il dolo, la violenza e l'ingiusto profitto o il vantaggio iniquo, nonché il diritto di annullare una clausola abusiva che non sia stata oggetto di trattativa individuale, non possono essere escluse né limitate.

(2) Le tutele concernenti l'errore e le informazioni inesatte possono essere escluse o limitate salvo che l'esclusione o la limitazione sia in contrasto con la buona fede e la correttezza.

Art. 4:119: Tutele per l'inadempimento

Quando la parte per la quale è prevista una tutela dalle disposizioni del presente capitolo ha altresì a disposizione una tutela per l'inadempimento, può esercitare l'una o l'altra.

Capitolo quinto

Interpretazione

Art. 5:101: Regole generali di interpretazione

(1) Il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti anche quando questa non è conforme al significato letterale delle parole.

(2) Quando sia accertato che una parte ha inteso dare al contratto un determinato significato, e al momento della conclusione del contratto l'altra parte non ha potuto non essere a conoscenza della volontà della prima, il contratto deve essere interpretato nel senso in cui questa lo ha inteso.

(3) Quando una intenzione secondo i paragrafi (1) e (2) non può essere accertata, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che persone ragionevoli e con le stesse caratteristiche delle parti darebbero ad esso nelle stesse circostanze.

Art. 5:102: Circostanze rilevanti

Nell'interpretare il contratto si deve avere riguardo, in particolare, a:

- (a) le circostanze nelle quali esso è stato concluso, comprese le trattative;
- (b) il comportamento delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto;

- (c) la natura e l'oggetto del contratto;
- (d) l'interpretazione che le parti abbiano già data a clausole simili e le pratiche che hanno adottate nei loro rapporti;
- (e) il significato dato normalmente alle clausole e alle espressioni nel settore di attività interessato nonché l'interpretazione che clausole simili possano già avere ricevuto;
- (f) gli usi; e
- (g) la buona fede e la correttezza.

Art. 5:103: Interpretazione contro l'autore della clausola

Nel dubbio circa il significato di una clausola che non sia stata oggetto di trattativa individuale, si deve preferire l'interpretazione sfavorevole alla parte che l'ha predisposta.

Art. 5:104: Prevalenza delle clausole oggetto di trattativa

Le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale prevalgono su quelle che non lo sono state.

Art. 5:105: Riferimento al contratto nel suo insieme

Le clausole devono essere interpretate alla luce del contratto nel suo insieme.

Art. 5:106: Conservazione del contratto

Le clausole del contratto devono essere interpretate nel senso in cui esse sono lecite ed efficaci.

Art. 5:107: Divergenze tra lingue diverse

Quando un contratto sia redatto in due o più lingue e non è stabilito quale delle versioni faccia testo, in caso di difformità tra esse prevale l'interpretazione riferita alla versione nella quale il contratto fu redatto originariamente.

Capitolo sesto Contenuto ed effetti

Art. 6:101: Dichiarazioni che danno origine a obbligazioni contrattuali

(1) La dichiarazione fatta da una parte prima o al momento della conclusione del contratto si considera fonte di obbligazioni contrattuali, se così l'altra parte l'ha ragionevolmente intesa nelle circostanze del caso, dovendosi tenere in considerazione:

- (a) l'importanza che la dichiarazione sembra avere per l'altra parte;
- (b) se la parte ha fatto la dichiarazione nell'esercizio di una attività commerciale; e
- (c) la rispettiva competenza delle parti.

(2) Se una parte è un fornitore professionale che dà informazioni sulla qualità o l'uso di beni o servizi o altro di cui sia titolare all'atto di metterli in commercio o pubblicizzarli o in altra maniera prima che il contratto che li riguarda sia concluso, la dichiarazione si considera fonte di obbligazioni

contrattuali, salvo che si provi che l'altra parte sapeva o non avrebbe potuto non sapere che la dichiarazione era inesatta.

(3) Tali informazioni e altre promesse fatte da chi pubblicizza o commercializza servizi beni o altro per conto di un fornitore professionale, o da chi si trovi in uno stadio precedente della catena commerciale, si considerano fonte di obbligazioni contrattuali per il fornitore professionale salvo che esso non avesse o non avesse ragione di avere conoscenza delle informazioni o promesse.

Art. 6:102: Clausole implicite

Insieme alle clausole espresse, il contratto può contenere clausole implicite che derivano da:

- (a) l'intenzione delle parti,
- (b) la natura e l'oggetto del contratto, e
- (c) la buona fede e la correttezza.

Art. 6:103: Simulazione

Quando le parti hanno concluso un contratto apparente, volutamente non corrispondente alla loro effettiva volontà, è l'accordo vero ad avere efficacia.

Art. 6:104: Determinazione del prezzo

Quando nel contratto non è fissato il prezzo o il metodo per determinarlo, si considera che le parti abbiano convenuto un prezzo ragionevole.

Art. 6:105: Determinazione unilaterale

Quando il prezzo o altra clausola del contratto deve essere determinata da una parte e la determinazione della parte è manifestamente iniqua¹⁹, nonostante qualsiasi previsione in contrario, sarà adottato in sostituzione un prezzo equo o una clausola alternativa.

Art. 6:106: Determinazione ad opera di un terzo

(1) Quando il prezzo o altra clausola del contratto deve essere determinata ad opera di un terzo, e questi non può o non vuole, si presume che le parti abbiano voluto investire il giudice del potere di nominare un'altra persona che provveda alla determinazione.

(2) Se il prezzo o altra clausola determinata dal terzo è manifestamente iniqua, in sostituzione sarà adottato un prezzo equo o altra clausola ragionevole.

Art. 6:107: Riferimento a un elemento non esistente

Quando il prezzo o altra clausola contrattuale deve determinarsi con riferimento a un elemento che non esiste o è venuto meno o non è più accessibile, sarà adottato in sostituzione l'elemento equivalente più vicino.

Art. 6:108: Qualità della prestazione

Quando il contratto non contenga una previsione sulla qualità, il debitore deve offrire una prestazione di qualità non inferiore alla media.

¹⁹ *Grossly unreasonable*

Art. 6:109: Contratto a tempo indeterminato

Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dando all'altra un congruo preavviso.

Art. 6:110: Contratto a favore di un terzo

- (1) Un terzo può chiedere l'adempimento di una obbligazione contrattuale quando tale diritto è stato espressamente pattuito tra un promittente e uno stipulante, oppure quando un accordo in tal senso può essere ricavato dalla natura o dall'oggetto²⁰ del contratto o dalle circostanze del caso. Non è necessario che l'identità del terzo sia nota al momento della conclusione del contratto.
- (2) Se il terzo rinuncia al diritto alla prestazione, il diritto si considera come non mai acquistato da lui.
- (3) Lo stipulante può, mediante comunicazione al promittente, revocare il diritto acquistato dal terzo, salvo che:
 - (a) il terzo ha ricevuto comunicazione dallo stipulante che il diritto gli è stato attribuito in maniera irrevocabile, o
 - (b) il promittente o lo stipulante ha ricevuto dal terzo comunicazione di volerne profittare.

Art. 6:111: Mutamento delle circostanze

- (1) Ciascuna parte è tenuta ad adempiere le sue obbligazioni anche quando la prestazione sia divenuta più onerosa o perché il costo ne sia aumentato o perché sia diminuito il valore della prestazione alla quale ha diritto.
- (2) Se però la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il mutamento delle circostanze, le parti sono tenute a intavolare trattative per modificare o sciogliere il contratto, nel caso in cui²¹:
 - (a) il mutamento di circostanze si verifichi dopo la conclusione del contratto,
 - (b) il mutamento di circostanze non fosse una possibilità suscettibile ragionevolmente di essere presa in considerazione al momento della conclusione del contratto, e
 - (c) il rischio di mutamento delle circostanze non sia uno di quelli che, in relazione al contratto, la parte che lo subisce possa essere tenuta a sopportare.
- (3) Se le parti non riescono a raggiungere un accordo in un tempo ragionevole, il giudice può
 - (a) sciogliere il contratto a far data da un termine e alle condizioni che il giudice stesso stabilirà o
 - (b) modificare il contratto in modo da distribuire tra le parti in maniera giusta ed equa le perdite e i vantaggi derivanti dal mutamento di circostanze.

Nell'un caso e nell'altro il giudice può condannare al risarcimento dei danni per la perdita cagionata dal rifiuto di una parte di intavolare trattative o dalla rottura di esse in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza.

Capitolo settimo Adempimento

²⁰ *Purpose*

²¹ *Provided that*

Art. 7:101: Luogo dell'adempimento

- (1) Se il luogo della prestazione di una obbligazione contrattuale non è determinato dal contratto e non è determinabile in base ad esso,
 - (a) se si tratta di un'obbligazione pecuniaria, essa dovrà essere adempiuta al domicilio o alla sede dell'impresa²² del creditore al momento della conclusione del contratto;
 - (b) per le altre obbligazioni al domicilio o alla sede dell'impresa del debitore al momento della conclusione del contratto.
- (2) Se il creditore o il debitore ha più di un domicilio o sede dell'impresa, luogo dell'adempimento è quello che presenta la relazione più stretta con il contratto, avuto riguardo alle circostanze note o contemplate dalle parti al tempo della conclusione di esso.
- (3) Se il creditore o il debitore non ha un domicilio o una sede dell'impresa, si avrà riguardo alla sua dimora abituale.

Art. 7:102: Tempo dell'adempimento

Il debitore deve eseguire la sua prestazione:

- (1) nel termine fissato dalle parti o determinabile in base al contratto;
- (2) se le parti hanno fissato o in base al contratto è determinabile un lasso di tempo, in qualsiasi momento nel corso di esso, salvo che le circostanze del caso suggeriscano che spetti all'altra parte scegliere il termine;
- (3) in tutti gli altri casi, in un tempo ragionevole dopo la conclusione del contratto.

Art. 7:103: Adempimento anticipato

- (1) Il creditore può rifiutare l'adempimento che gli venga offerto prima della scadenza salvo il caso in cui l'accettazione della prestazione non pregiudica in maniera irragionevole i suoi interessi.
- (2) L'accettazione dell'adempimento anticipato non modifica il termine fissato per la prestazione dovuta a propria volta dal creditore.

Art. 7:104: Ordine delle prestazioni

Se ed in quanto le prestazioni delle parti possono essere eseguite simultaneamente, così le parti sono obbligate ad eseguirle salvo che le circostanze depongano in senso diverso.

Art. 7:105: Obbligazione alternativa

- (1) Quando l'obbligazione si estingue con l'esecuzione di una tra prestazioni alternative, la scelta spetta al debitore, salvo che le circostanze depongano in senso diverso.
- (2) Se la parte che deve fare la scelta non la fa entro il termine fissato dal contratto,
 - (a) se il termine per la scelta è essenziale, il diritto di scelta passa all'altra parte;
 - (b) se il termine non è essenziale l'altra parte può fissare un termine aggiuntivo di durata ragionevole, entro il quale la parte che ha la scelta deve farla, e comunicarlo a quest'ultima. Se la scelta non è esercitata, passa all'altra parte.

Art. 7:106: Adempimento del terzo

²² *Place of business*

- (1) Salvo che il contratto esiga una prestazione qualificata personalmente, il creditore non può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo se questi
 - (a) agisce con il consenso del debitore; o
 - (b) ha un interesse legittimo all'adempimento e il debitore non ha adempiuto o è chiaro che non adempirà alla scadenza.
- (2) L'adempimento del terzo nei termini del paragrafo (1) libera il debitore.

Art. 7:107: Forma del pagamento

- (1) L'obbligazione pecuniaria può essere adempiuta con qualsiasi mezzo normalmente adottato nelle relazioni commerciali.
- (2) Quando il creditore secondo quanto previsto dal contratto o liberamente accetta un assegno o altro ordine di pagamento o una promessa di pagamento, si presume che lo faccia solo a condizione che esso sia onorato. Il creditore non può domandare l'adempimento dell'obbligazione originaria salvo che l'ordine o la promessa non venga onorata.

Art. 7:108: Moneta del pagamento

- (1) Le parti possono stabilire che il pagamento deve essere fatto in una determinata moneta.
- (2) In mancanza di un tale accordo, una somma di danaro espressa in una moneta diversa da quella del luogo del pagamento può essere pagata nella moneta del luogo al tasso di cambio ivi corrente alla scadenza.
- (3) Se, in un caso regolato secondo il paragrafo precedente, il debitore non ha pagato alla scadenza, il creditore può esigere il pagamento nella moneta del luogo in cui esso deve essere eseguito, secondo la ragione di cambio ivi corrente o alla scadenza o al momento dell'effettivo pagamento.

Art. 7:109: Imputazione dei pagamenti

- (1) Quando il debitore deve adempiere più obbligazioni della stessa natura e la prestazione offerta non è sufficiente a estinguere tutte le obbligazioni, fatto salvo il paragrafo (4), il debitore può al momento dell'adempimento dichiarare a quale obbligazione la prestazione si riferisce.
- (2) Se il debitore che adempie non fa tale dichiarazione, il creditore può entro un termine ragionevole indicare l'obbligazione alla quale intende imputare il pagamento, informandone il debitore. In ogni caso è invalida l'imputazione a una obbligazione che
 - (a) non sia ancora scaduta, o
 - (b) è contraria a norme imperative, o
 - (c) è controversa.
- (3) Nel caso che nessuna delle parti provveda all'imputazione, fatto salvo il paragrafo (4), il pagamento è imputato all'obbligazione che soddisfa uno dei criteri indicati nell'ordine che segue:
 - (a) l'obbligazione che è scaduta o è la prima a scadere;
 - (b) l'obbligazione per la quale il creditore ha meno garanzie;
 - (c) l'obbligazione maggiormente gravosa per il debitore;
 - (d) l'obbligazione che è sorta per prima.

Se nessuno dei criteri indicati trova applicazione, la prestazione è imputata in proporzione a tutte le obbligazioni.

- (4) Nell'obbligazione pecuniaria il pagamento del debitore è imputato, in primo luogo, alle spese, in secondo luogo agli interessi, in terzo luogo al capitale, salvo che il creditore lo imputi altrimenti.

Art. 7:110: Rifiuto della prestazione

- (1) La parte che rimane nel possesso di un bene diverso da una somma di denaro a causa della mancata cooperazione dell'altra parte a ricevere o riprendere il bene deve adottare le misure idonee a conservarlo e custodirlo.
- (2) La parte rimasta nel possesso può adempiere il suo obbligo di consegna o restituzione
 - (a) depositando il bene a condizioni ragionevoli presso un terzo perché lo tenga a disposizione dell'altra parte, dando a quest'ultima comunicazione di ciò; o
 - (b) vendendo il bene a condizioni ragionevoli dopo averne dato comunicazione all'altra parte, provvedendo a versare ad essa il netto ricavo.
- (3) Quando però il bene sia soggetto a rapido deterioramento o la sua conservazione è eccessivamente costosa, la parte deve adottare le misure opportune per venderlo. Essa può adempiere il suo obbligo di consegna o restituzione pagando il netto ricavo all'altra parte.
- (4) La parte rimasta nel possesso ha diritto al rimborso o a ritenere in seguito alla vendita tutte le spese ragionevolmente sostenute.

Art. 7:111: Rifiuto di accettare una somma di denaro

Quando il creditore non accetta una somma di denaro offertagli dal debitore nella maniera dovuta, questi può, dopo comunicazione al creditore, liberarsi della sua obbligazione depositando la somma a disposizione del creditore secondo quanto prevede la legge del luogo nel quale il pagamento deve essere fatto.

Art. 7:112: Costo dell'adempimento

Ciascuna parte deve sopportare il costo dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Capitolo ottavo Inadempimento e tutele in generale

Art. 8:101: Mezzi di tutela

- (1) Quando il debitore non adempie l'obbligazione sorta dal contratto e l'inadempimento è imputabile perché non trova applicazione l'art. 8:108, il creditore insoddisfatto può ricorrere agli mezzi di tutela previsti nel Capitolo nono.
- (2) Quando il debitore non risponde dell'inadempimento secondo quanto previsto dall'articolo 8:108, il creditore insoddisfatto può ricorrere ai mezzi di tutela previsti nel Capitolo nono ma non può domandare l'adempimento né il risarcimento del danno.
- (3) Il creditore non può ricorrere ad alcuna delle tutele previste dal Capitolo nono nella misura in cui è stata la sua condotta a causare l'inadempimento del debitore.

Art. 8:102: Cumulo di tutele

Mezzi di tutela che non sono incompatibili possono essere cumulati. Più specificamente, una parte può domandare il risarcimento del danno insieme ad ogni altro mezzo di tutela.

Art. 8:103: Inadempimento grave

L'inadempimento di una obbligazione è grave in relazione al contratto se

- (a) la stretta osservanza dell'obbligazione appartiene alla natura del contratto; o
- (b) l'inadempimento priva sostanzialmente il creditore insoddisfatto di ciò che esso ha il diritto di ricevere in base al contratto, salvo che il debitore non ha né avrebbe ragionevolmente potuto prevedere tale risultato; o
- (c) l'inadempimento è dovuto a dolo e dà al creditore ragione di ritenere di non potere più fare affidamento sui successivi adempimenti.

Art. 8:104: Nuovo adempimento sanante (Riadempimento)

Quando l'offerta della prestazione, per difetto di conformità con quella prevista dal contratto, non sia stata accettata dal creditore, il debitore può offrire una nuova prestazione conforme se il termine dell'adempimento non sia ancora scaduto o il ritardo non costituisca grave inadempimento.

Art. 8:105: Assicurazioni circa l'adempimento

- (1) Il creditore che abbia fondato motivo di ritenere che vi sarà un inadempimento grave da parte del debitore, può chiedergli adeguate assicurazioni di esatto adempimento e nel frattempo rifiutare l'adempimento delle proprie obbligazioni fino a quando dura la fondatezza del motivo.
- (2) Se tali assicurazioni non sono date entro un termine ragionevole, la parte che le ha richieste può risolvere il contratto se ha fondato motivo di ritenere che vi sarà un inadempimento grave da parte del debitore e senza indugio dà comunicazione della risoluzione.

Art. 8:106: Fissazione di un nuovo termine per l'adempimento

- (1) In ogni caso di inadempimento il creditore può concedere al debitore un nuovo termine per l'adempimento, dandogliene comunicazione.
- (2) Durante il decorso del nuovo termine il creditore può rifiutare l'adempimento delle proprie obbligazioni e domandare il risarcimento del danno, ma non può ricorrere ad altri strumenti di tutela. Il creditore può fare ricorso a ogni altro strumento di tutela previsto dal Capitolo nono qualora abbia ricevuto comunicazione dal debitore che quest'ultimo non adempirà entro il termine nuovo oppure quando alla scadenza di esso non vi sia stato adempimento.
- (3) Se nel caso di ritardo nell'adempimento che non sia grave ha fissato un nuovo termine di congrua durata dandone comunicazione al debitore, il creditore può risolvere il contratto alla scadenza del termine fissato. Nel comunicare il nuovo termine il creditore può prevedere che nel caso in cui il debitore non adempia entro il termine così fissato il contratto si risolverà di diritto. Se il termine fissato è troppo breve, il creditore può risolvere il contratto o, se del caso, il contratto si risolverà di diritto solo dopo il decorso di un congruo termine dal giorno della comunicazione.

Art. 8:107: Adempimento affidato ad altri

Il debitore che affida l'adempimento ad altri continua a rispondere dell'adempimento.

Art. 8:108: Esonero da responsabilità dovuto a impedimento

- (1) Il debitore non risponde dell'inadempimento se prova che esso è dovuto a un impedimento al di là della propria sfera di controllo e del quale non ci si poteva ragionevolmente aspettare che egli tenesse conto al momento della conclusione del contratto né che dovesse evitare o superare l'impedimento o le sue conseguenze.
- (2) Quando l'impedimento sia solo temporaneo l'esonero previsto da questo Articolo ha effetto per la durata dell'impedimento. Nel caso però in cui il ritardo diventi inadempimento grave, il creditore può considerarlo a tale stregua.
- (3) Il debitore non adempiente deve provvedere in modo che comunicazione dell'impedimento e della sua influenza sulla sua capacità di adempiere sia ricevuta dal creditore entro un termine ragionevolmente breve da quando il debitore ha avuto o avrebbe dovuto avere contezza di tali elementi. Il creditore ha diritto al risarcimento del danno che sia derivato dal non avere ricevuto tale comunicazione.

Art. 8:109: Clausola di esclusione o di limitazione delle tutele

Le tutele per l'inadempimento possono essere escluse o limitate salvo che far valere tale esclusione o limitazione risulti contrario alla buona fede e alla correttezza.

Capitolo nono **Tutele speciali per l'inadempimento**

Sezione prima: Diritto alla prestazione

Art. 9:101: Obbligazioni pecuniarie

- (1) Il creditore ha il diritto di ottenere il pagamento di un debito pecuniario scaduto.
- (2) Quando il creditore non ha ancora adempiuto la sua obbligazione ed è chiaro che il debitore non vorrà ricevere la prestazione, il creditore può ciononostante provvedere ad adempiere la sua obbligazione e ottenere il pagamento del debito pecuniario scaduto in esecuzione del contratto²³, salvo che:
 - (a) ci sia stata la possibilità di un accordo sostitutivo senza sacrifici o costi ulteriori rilevanti; o
 - (b) l'adempimento del creditore potrebbe non essere ragionevole in relazione alle circostanze.

Art. 9:102: Obbligazioni non pecuniarie

- (1) Il creditore insoddisfatto di una obbligazione non pecuniaria ha diritto all'adempimento in natura nonché alla correzione dell'adempimento inesatto.
- (2) L'adempimento in natura non potrà, ciononostante, essere preteso quando:
 - (a) la prestazione sarebbe illecita o impossibile; o
 - (b) la prestazione implicherebbe per il debitore uno sforzo o un costo irragionevole; o
 - (c) si tratti di una prestazione d'opera o di servizi di carattere personale o collegata con rapporti personali, o
 - (d) il creditore insoddisfatto può conseguire la prestazione in altra opportuna maniera.

²³ *Under the contract*

- (1) Il creditore insoddisfatto perde il diritto alla prestazione in natura se tralascia²⁴ di pretenderla entro un termine ragionevole da quando ha o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'inadempimento.

Art. 9:103: Salvezza del risarcimento del danno

L'esclusione del diritto all'adempimento in natura in conformità alla presente Sezione non impedisce il risarcimento del danno.

Sezione seconda: Rifiuto della prestazione

Art. 9:201: Eccezione di inadempimento

- (1) La parte che deve adempiere contemporaneamente o dopo l'altra parte può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione fino a quando quest'ultima non offra o non esegua la sua prestazione. La parte che eccipe l'inadempimento può rifiutarsi di adempiere in tutto o in parte secondo che sia ragionevole in relazione alla circostanze.
- (2) Analogamente la parte può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione fino a quando sia evidente che l'altra parte non adempirà alla scadenza.

Sezione terza: Risoluzione del contratto

Art. 9:301: Diritto di risolvere il contratto

- (1) In caso di inadempimento grave di una parte, l'altra può risolvere il contratto.
- (2) Altresì in caso di ritardo la parte insoddisfatta può risolvere il contratto in conformità all'art. 8:106(3).

Art. 9:302: Contratto a esecuzione ripartita

Quando il contratto deve essere eseguito in soluzioni successive e si verifica l'inadempimento grave di una di esse, alla quale può essere imputata una controprestazione, il contraente insoddisfatto può operare la risoluzione in conformità a questa Sezione relativamente alla parte di prestazione inadempita. La risoluzione può riferirsi all'intero contratto solo nel caso in cui l'inadempimento sia grave in relazione al contratto nel suo insieme.

Art. 9:303: Comunicazione della risoluzione

- (1) Il diritto di risolvere il contratto si esercita mediante comunicazione all'altra parte.
- (2) La parte insoddisfatta non può più risolvere il contratto se non ne ha dato comunicazione entro un termine ragionevole da quando ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'inadempimento.

²⁴ *It fails*

- (3) (a) quando l'offerta non è stata fatta al termine di scadenza, non occorre la comunicazione prima dell'offerta della prestazione. Quando l'offerta viene fatta dopo il termine di scadenza, il contratto non può essere risolto se la parte insoddisfatta non ne dà comunicazione entro un termine ragionevole da quando ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'offerta.
- (b) In ogni caso, se la parte insoddisfatta sa o ha ragione di sapere che l'altra parte intende ancora offrire la prestazione entro un termine ragionevole e ingiustificatamente tralascia di comunicare all'altra parte la sua intenzione di non accettare la prestazione, non può più risolvere il contratto se l'altra parte offre l'adempimento entro un termine ragionevole.
- (4) Se una parte non risponde dell'inadempimento in conformità all'art. 8:108 a causa di un impedimento totale e definitivo, il contratto è risolto di diritto senza che occorra comunicazione al momento in cui l'impedimento si verifica.

Art. 9:304: Inadempimento avanti la scadenza

Una parte può risolvere il contratto anche quando, prima del termine di scadenza, sia evidente che l'altra parte sarà inadempiente in maniera grave.

Art. 9:305: Effetti della risoluzione in generale

- (1) La risoluzione del contratto libera le parti dall'obbligo di prestare e di ricevere la prestazione ma, fatte salve le disposizioni degli articoli da 9:306 a 9:308, non pregiudica i diritti né scagiona dalle responsabilità che siano già sorte al momento della risoluzione.
- (2) La risoluzione non ha effetto riguardo alle clausole del contratto relative alla composizione delle controversie e a ogni altra clausola che sia volta ad avere efficacia anche dopo la risoluzione.

Art. 9:306: Riduzione di valore della prestazione ricevuta

La parte che ha risolto il contratto può rifiutare la prestazione precedentemente accettata se il valore di essa risulta gravemente ridotto in conseguenza dell'inadempimento dell'altra parte.

Art. 9:307: Ripetizione di somme pagate

Con la risoluzione del contratto le parti possono ripetere le somme pagate per le prestazioni che non hanno ricevute o che hanno correttamente rifiutate.

Art. 9:308: Restituzione di cose determinate

Con la risoluzione del contratto la parte che ha prestato cose che possono essere restituite e per le quali non abbia ricevuto corrispettivo o altra controprestazione può ottenerne la restituzione.

Art. 9:309: Ripetizione di prestazione non suscettibile di restituzione in natura

Con la risoluzione del contratto, la parte che ha eseguito una prestazione che non può essere restituita e per la quale non ha ricevuto corrispettivo o altra controprestazione può domandare una somma congrua in relazione al valore che la prestazione ha per l'altra parte.

Sezione quarta: Riduzione del prezzo

Art. 9:401: Diritto alla riduzione del prezzo

- (1) La parte che accetta una prestazione che non sia conforme al contratto può ridurre il prezzo. La riduzione deve essere proporzionata alla diminuzione di valore della prestazione al momento dell'adempimento rispetto al valore che in pari tempo avrebbe avuto una prestazione conforme.
- (2) La parte che può ridurre il prezzo in conformità al paragrafo precedente e che ha già pagato una somma superiore al prezzo ridotto può ripetere l'eccedenza dall'altra parte.
- (3) La parte che riduce il prezzo non può domandare anche il risarcimento del danno per la riduzione di valore della prestazione ma può pretendere il ristoro di ogni altra perdita subita, nella misura in cui questa sia risarcibile secondo quanto previsto dalla sezione quinta del presente Capitolo.

Sezione quinta: Risarcimento del danno

Art. 9:501: Diritto al risarcimento

- (1) Il creditore insoddisfatto ha diritto al risarcimento della perdita subita a causa dell'inadempimento del debitore quando questi non sia esonerato da responsabilità in conformità all'art. 8:108.
- (2) La perdita di cui può essere domandato il risarcimento comprende:
 - (a) il danno non patrimoniale; e
 - (b) la perdita futura che è ragionevolmente prevedibile.

Art.9:502: Valutazione dei danni in generale

Il criterio generale di commisurazione del danno risarcibile è costituito dalla somma in grado di mettere il danneggiato il più possibile nella posizione nella quale si sarebbe trovato se il contratto fosse stato esattamente eseguito. Il risarcimento comprende la perdita subita dal danneggiato e il mancato guadagno.

Art. 9:503: Prevedibilità del danno

Il debitore inadempiente risponde soltanto dei danni che al momento della conclusione del contratto ha preveduti o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere come conseguenza probabile dell'inadempimento, salvo che l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave.

Art. 9:504: Danno imputabile al creditore

Il debitore inadempiente non risponde del danno subito dal creditore nella misura in cui quest'ultimo ha concorso all'inadempimento o alle conseguenze di esso.

Art. 9:505: Mancata riduzione del danno

- (1) Il debitore inadempiente non risponde del danno subito dal creditore nella misura in cui quest'ultimo avrebbe potuto limitarlo adottando le misure opportune.
- (2) Al creditore insoddisfatto sono dovute le spese ragionevolmente sostenute al fine di limitare il danno.

Art. 9:506: Accordo sostitutivo

Quando il creditore insoddisfatto ha risolto il contratto e ha concluso un accordo sostitutivo entro un termine ragionevole e in maniera adeguata, ha diritto alla differenza tra il prezzo del contratto e quello dell'accordo sostitutivo nonché al ristoro di ogni altro danno che sia risarcibile in conformità alla presente Sezione

Art. 9:507: Prezzo corrente

Il creditore insoddisfatto che ha risolto il contratto ma non ha concluso un accordo sostitutivo, qualora vi sia un prezzo corrente per la prestazione prevista dal contratto, può domandare la differenza tra il prezzo del contratto e quello corrente al momento in cui il contratto è stato risolto. Può domandare altresì il ristoro di ogni altra perdita subita che sia risarcibile secondo quanto previsto in questa Sezione.

Art. 9:508: Ritardo nel pagamento di somme di danaro

- (1) In caso di ritardo nel pagamento di una somma di danaro, il creditore ha diritto agli interessi su detta somma dalla scadenza del debito al momento del pagamento al tasso medio bancario per i prestiti a breve termine alla clientela di prima fascia, corrente nel luogo del pagamento per la moneta nella quale l'obbligazione contrattuale deve essere adempiuta.
- (2) Il creditore ha diritto inoltre al ristoro di ogni altro danno che sia risarcibile secondo quanto previsto dalla presente Sezione.

Art. 9:509: Clausola penale

- (1) Quando il contratto prevede che la parte inadempiente paghi una determinata somma al creditore per l'inadempimento, tale somma è dovuta a prescindere dal verificarsi di una effettiva perdita.
- (2) Tuttavia, nonostante qualsiasi accordo in contrario, la somma prevista può essere ridotta a un ammontare congruo quando risulti manifestamente eccessiva rispetto alla perdita conseguente all'inadempimento e in relazione alle altre circostanze.

Art. 9:510: Moneta di liquidazione dei danni

La liquidazione del danno risarcibile va fatta nella moneta che riflette nella maniera più appropriata la perdita subita dal creditore.